



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

DECRETO N. 1 DEL 10.01.2019

OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accredитamento Istituzionale definitivo Residenze Sanitarie di Riabilitazione Estensiva di Soggetti Portatori di Disabilità Fisica, Psicica e Sensoriale (ex art. 26 – L. 833/78) - Accredитamento Struttura denominata “ATHENA S.N.C.” di NAPOLI ASL NA1 Centro - Integrazione e modifica al DCA 114/2014.

(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017, acta ix “corretta conclusione delle procedure di accredитamento degli erogatori in coerenza con le osservazioni ministeriali”;)

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 “Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati quale Commissario ad Acta il dott. Joseph Polimeni e quale Sub Commissario ad acta il Dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/07/2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR campano,



Regione Campania

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017, che:

- assegna *“al Commissario ad acta l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente”*;
- individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto (ix) *“corretta conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori in coerenza con le osservazioni ministeriali”*;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018, con la quale il Sub Commissario Dott. Claudio D'Amario ha rassegnato le proprie dimissioni per assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;

RICHIAMATI

- il comma 80 dell' articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 secondo cui *“Gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la Regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”*;
- il comma 231 bis dell' articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 così come introdotto dal comma 34, dell'articolo 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 14 secondo cui: *“il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 , convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, individua, con proprio decreto, le norme regionali in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88 della legge 191/2009 e dispone la sospensione dell'efficacia degli eventuali provvedimenti di esecuzione delle medesime. I competenti organi regionali, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del decreto di cui al presente comma, provvedono, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 80 della legge n. 191/2009, alla conseguente necessaria modifica delle disposizioni individuate, sospendendole o abrogandole”*;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013 secondo cui, *“ nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come “ordinanze emergenziali statali in deroga”, ossia “misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro”*;

PREMESSO, che:

- a) con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da inoltrare da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a. ed è stato precisato che l'accredimento si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;
- b) con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come rettificato dai successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state approvate: 1) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di



Regione Campania

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n.3/2006 e la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007;

c) con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale risultate regolarmente ammesse, sotto gli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico, demandando a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle singole istanze per procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;

d) con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA n.19/2012 ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche;

e) con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco delle istanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 dai soggetti aventi titolo, risultanti già tutte ricomprese negli allegati ai già citati decreti commissariali n.91/2012 e n. 151/2012, demandando alle AA.SS.LL. le verifiche sia per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni di notorietà rese dai richiedenti, sia l'accertamento in loco del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale definitivo;

f) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata la riattivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC;

g) con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale, trasmesso da So.Re.Sa. che ne ha attestato la regolarità sotto gli aspetti di completezza e correttezza;

PREMESSO, altresì, che il DCA 114/2014 ha disposto l'accreditamento definitivo delle Residenze Sanitarie di Riabilitazione Estensiva di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale di strutture private dell'A.S.L. Napoli 1 Centro;

VISTA l'istanza per il rilascio dell'accreditamento definitivo avanzata su piattaforma SO.RE.SA. n. ST04567 dal Centro ATHENA s.n.c. – P.I. 04294080637 con riferimento alla struttura denominata Centro Athena s.n.c. con sede legale in Napoli Via G. Orsi 25 e sede operativa in Napoli Salita Arenella n. 9/13bis come attività di Residenza Sanitaria di Riabilitazione Estensiva di Soggetti Portatori di Disabilità Fisica, Psichica e Sensoriale (ex art. 26 – L. 833/78) per n. 10 posti in regime semiresidenziale;

PRESO ATTO che:

1. il Direttore Generale dell'ASL NA1 Centro, all'esito delle verifiche disposte a seguito della domanda per il rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo da parte della suddetta struttura privata ha trasmesso l'atto deliberativo n. 1133 del 13.7.2015;
2. con detta deliberazione, il Direttore Generale dell'ASL NA 1 Centro ha preso atto della relazione finale motivata del Comitato di Coordinamento dell'Accreditamento Aziendale che ha certificato l'ammissibilità della struttura alle procedure di accreditamento istituzionale ed il possesso di tutti i requisiti



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

e condizioni previste dalla legge per il rilascio dell'accreditamento definito istituzionale attestando l'accreditabilità della struttura sanitaria nel modo di seguito indicato:

Ragione Sociale	Denominazione strutture	C.F./P. IVA	Attività	Posti letto	
				Resid.	Semiresid
Centro Athena snc	Centro Athena snc	04294080637	Residenza Sanitaria di Riabilitazione Estensiva di Soggetti Portatori di Disabilità Fisica, Psicica e Sensoriale (ex art. 26 – L. 833/78)	0	10

RITENUTO

- a) di poter accogliere, per quanto esposto, l'istanza avanzata dalla società Centro Athena snc con sede legale in Napoli Via G. Orsi 25 e sede operativa in Napoli Salita Arenella n. 9/13bis;
- b) per l'effetto di riconoscere l'accreditamento definitivo per l'attività di Residenze Sanitarie di Riabilitazione Estensiva di soggetti portatori di Disabilità Fisica, Psicica e Sensoriale (ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833) per n. 10 posti cura in regime semiresidenziale;

VISTO il DCA 14 del 1/3/2017 "Programmi Operativi 2016/2018" che, all'intervento 19.1 "Assistenza socio-sanitaria territoriale - Tabella 41 e, in sostituzione di quanto stabilito dal Programma operativo anni 2013/2015 - DCA 108/2014, definisce il fabbisogno di posti letto residenziali e semiresidenziali in riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 in:

ASL NAPOLI 1 Centro	
Fabbisogno assistenza di riabilitazione estensiva ex art. 26	
P.L. RESIDENZIALI	P.L. SEMIRESIDENZIALI
218	179

CONSIDERATO che:

- con i nuovi Programmi Operativi adottati con il DCA 14/2017, il fabbisogno regionale programmato di posti letto in residenze sanitarie di riabilitazione estensiva ex art. 26 Legge 833/78 è superiore al precedente indicato nel DCA 108/2014,
- ciò consente di lasciare invariata per l'ASL NA1 Centro la percentuale del 76% applicata in sede di adozione del DCA 114/2016 ed utilizzata ai fini della determinazione dell'eccedenza di posti letto in regime semiresidenziale;
- che pertanto, in applicazione di tale percentuale, può essere disposto per il Centro Athena snc con



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

sede legale in Napoli Via G. Orsi 25 e sede operativa in Napoli Salita Arenella n. 9/13bis Partita IVA 04294080637, l'accreditamento istituzionale per attività semiresidenziale di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 per n. 2 PL in regime semiresidenziale Classe 3 e n. 8 pl in regime semiresidenziale per prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, di dover integrare e consequenzialmente modificare il DCA n. 114 del 31.10.2014, per cui i posti letto totali per l'ASL Napoli 1 Centro sia in accreditamento definitivo che in accreditamento per prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno per attività residenziale e semiresidenziale di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 risultano essere:

Residenze Sanitarie di riabilitazione estensiva ex art. 26 Legge 833/78	Accreditati definitivamente		Accreditati per prestazioni in eccesso
	PL RESIDENZIALI	PL SEMIRESIDENZIALI	PL RESIDENZIALI
A.S.L. NA1 Centro	0	177	0

RITENUTO, in relazione agli 8 pl in regime semiresidenziale per prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato accreditabili al Centro Athena snc, di rinviare a quanto disposto con il DCA n. 115/2014 in ordine alle condizioni e modalità di riconversione;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di **PRENDERE ATTO** della delibera n. 1133 del 13.7.2015 con cui il Direttore Generale dell'ASL NA 1 Centro ha preso atto della relazione finale motivata del Comitato di Coordinamento dell'Accreditamento Aziendale che ha certificato l'ammissibilità del Centro Athena snc alle procedure di accreditamento istituzionale ed il possesso di tutti i requisiti e condizioni previste dalla legge per il rilascio dell'accreditamento definito istituzionale;
- 2) di **ACCREDITARE** definitivamente il Centro Athena snc con sede legale in Napoli Via G. Orsi 25 e sede operativa in Napoli Salita Arenella n. 9/13bis Partita IVA 04294080637, per n. 2 PL in regime semiresidenziale Classe 3 per attività semiresidenziale di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 e n. 8 pl in regime semiresidenziale per prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato;



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

3) di **INTEGRARE E MODIFICARE** il DCA 114/2014 nei termini seguenti:

Residenze Sanitarie di riabilitazione estensiva ex art. 26 Legge 833/78	Accreditati definitivamente		Accreditati per prestazioni in eccesso
	PL RESIDENZIALI	PL SEMIRESIDENZIALI	PL RESIDENZIALI
A.S.L. NA1 Centro	0	177	0

1. di **RINVIARE** a quanto disposto con il DCA n. 114/2014 in ordine alle condizioni e modalità di riconversione in relazione agli 8 pl in regime semiresidenziale per prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato accreditabili al Centro Athena snc stabilendo:

- che l'accREDITamento decorre dalla data di adozione del presente DCA ed ha durata quadriennale;
- che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accREDITamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
- che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accREDITamento istituzionale;
- che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accREDITamento istituzionale la suddetta struttura dovrà presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accREDITamento stesso;
- che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima dalla scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;

1) di **PRECISARE** che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;

2) di **STABILIRE** altresì, che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

3) di **TRASMETTERE** copia del presente decreto all'ASL Napoli 1 Centro territorialmente competente anche per la notifica al Centro interessato;

4) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;



Regione Campania

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

5) di **INVIARE** copia del presente decreto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore regionale al Bilancio e al finanziamento del servizio sanitario regionale in raccordo con il Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

*Per la Direzione Generale
per la Tutela della Salute
Avv. Antonio Postiglione*

DE LUCA